

INCARDINAZIONE

I. Il nostro istituto

Ecco quanto afferma dom Gréa nel suo libro de l'Eglise et de sa divine constitution :
« Les chanoines réguliers subirent, dans leurs congrégations modernes, des conditions qui les rapprochèrent des congrégations vouées à l'apostolat ».

Anche il nostro Istituto fin dalla sua fondazione risente di tali condizionamenti ; il Breve di Lode , del 31 marzo 1876, loda e raccomanda il pio Istituto dei Canonici Regolari come congregazione a voti semplici "ut congregationem votorum simplicium sub regime moderatoris generalis." Il decreto del 12 marzo 1887 approva come Istituto questa pia società dei Canonici Regolari dell'Immacolata Concezione, sopra lodata quale congregazione a voti semplici sotto l'autorità di un superiore generale.

Tali decreti vennero promulgati quando il Fondatore era ancora in vita. Anche se un rescritto della Sacra Congregazione dei Vescovi e dei Religiosi in data 30 settembre 1896 conferiva a sua Ecc. mons. Fava, vescovo di Grenoble, la facoltà di erigere ad abbazia il monastero maggiore dei Canonici Regolari a S. Antoine e di concedere la dignità di abate a dom Adrien Gréa superiore generale della suddetta congregazione.

Stando quanto sopra si può concludere che il nostro Istituto per l'autorità della stessa Sede Apostolica venga ricondotto nell'alveo della forma tradizionale.

Questa infatti l'interpretazione che ne dà il Gréa, che così la presenta anche ai suoi religiosi. Pur ritenendo opportuno che il superiore generale non abbia il privilegio della mitra e del pastorale, tuttavia fa loro rilevare che l'atto della S. Sede va considerato come opera della Divina Provvidenza, che sembrava conferire alla Congregazione la sua autentica e definitiva costituzione.

In seguito a Roma venne contestata una tale interpretazione del rescritto e considerata come privilegio personale per il solo dom Gréa. Il titolo di abate non verrà concesso ai successori. Infatti, stando a quanto previsto nella vigente legislazione, i nuovi Istituti, senza distinzione alcuna, con il decreto di lode e di approvazione vengono annoverati tra le congregazioni di diritto pontificio e devono adeguarsi alle norme proprie delle congregazioni moderne. Questo avvenne anche per la restaurazione dei Canonici Regolari Premostratensi a Frigolet, approvata come la nostra come congregazione pontificia a voti semplici. In seguito per poter essere eretta ad abbazia secondo la forma antica dovrà entrare tra gli Ordini Maggiori e avere i voti solenni.

II. La legislazione della chiesa

È bene chiarire subito che la legislazione della chiesa non ha carattere speculativo: spesso non è altro che applicazione della teoria, anche se non mancano eccezioni. Concerne infatti la pratica. Tanto è vero che, senza contravvenire ai principi immutabili della costituzione della Chiesa, si adegua alle esigenze dei tempi e dei luoghi. Ai nostri giorni questa legifera non per una chiesa primitiva, o medioevale, ma per la nostra epoca, di cui conosce i costumi, i progressi come anche le deviazioni, le attività e le necessità. Infatti nel Codice si trova un ampio capitolo concernente i Capitoli dei canonici del nostro tempo con le loro caratteristiche individuali e il modo di vivere dei

singoli membri, per regolarne le prebende, le ripartizioni, le dignità, gli obblighi e le dispense. Nulla vien detto, poiché poco consistenti, riguardo ai Capitoli dei Canonici regolari, che devono pertanto far riferimento alle norme dei capitoli secolari e ai canoni dei religiosi.

Nel diritto non vengono distinti gli Ordini (o Congregazioni) gerarchici dagli Ordini (o Congregazioni) extra gerarchici: i superiori maggiori degli uni come degli altri si trovano sotto un unico titolo: gli Abati dei monasteri e i Provinciali, gli Abati primaziali e i Generali. Si accenna unicamente alla precedenza dei Canonici Regolari sui Monaci, dei Monaci sugli altri Ordini e degli Ordini sulle Congregazioni. Vi si trova invece la distinzione tra gli Ordini a voti solenni e le Congregazioni a voti semplici. Infatti i Canonici Regolari del Laterano sono un Ordine a voti solenni, mentre i Canonici regolari dell'Immacolata Concezione una congregazione a voti semplici. Come anche vi si trova la distinzione tra le congregazioni di diritto pontificio, come la nostra, e le congregazioni di diritto diocesano: ma nulla viene detto sui compiti specifici dei membri, anche se gerarchici. Questo viene lasciato alle costituzioni dei singoli Istituti: le nostre forse sono le sole a parlare di ministero parrocchiale, mentre quasi tutte le altre si dedicano ad attività di apostolato.

III. La legislazione della chiesa e il nostro istituto

Alcuni ritengono opportuno che nel Codice ecclesiastico venga inserito un capitolo per i preti che desiderano unire alla vita religiosa e alla celebrazione pubblica dell'Ufficio divino il ministero delle anime, come infatti ve n'è uno per i canonici delle Cattedrali con il solo obbligo dell'Ufficio, due per i parroci e i vice parroci che hanno come compito precipuo il servizio nelle parrocchie, e più per i religiosi in cui si parla della loro organizzazione interna e dei mezzi di santificazione.

Giacché nel diritto ecclesiastico si trovano solo leggi generali, la Chiesa si guarderà bene dall'inserirvi i desiderata di un insignificante gruppo di canonici regolari, nonostante il loro grande interesse per la loro specifica vocazione. Pio X ha concesso loro delle costituzioni particolari, in cui l'unione dell'Ufficio divino, del ministero parrocchiale sotto la giurisdizione dei vescovi e della vita conventuale viene chiaramente indicata, e così facendo li distingue dal clero extra gerarchico apostolico, dal clero secolare e dai monaci. Questo nostro ideale, poco conosciuto, lo ha costretto a far ricorso alla sua autorità suprema contro pareri di personaggi eminenti che non condividevano una tale unione.

È chiaro quindi che la nostra congregazione è di diritto pontificio, ma solo per farne risaltare meglio la sua diocesanità,, infatti le sue costituzioni in forza delle quali i suoi membri vengono deputati all'ufficio divino e alle funzioni del ministero pastorale trovano nell'autorità suprema del romano pontefice la garanzia contro alterazioni che potrebbero provenire dall'autorità diretta dei vescovi sotto la cui giurisdizione operano. Del resto è da condividersi il pensiero di don Grèa secondo il quale ogni congregazione di diritto pontificio sia necessariamente extra gerarchica? Che ogni congregazione

gerarchica sia necessariamente diocesana e una diocesana necessariamente gerarchica? O noi sembra di no anche se i termini sembrano rapportarsi. Infatti a prima vista una congregazione di diritto pontificio sembra appartenere alla chiesa universale e una di diritto diocesano solamente alla gerarchia della chiesa particolare. Ma se si approfondisce la ricerca ci si rende conto che non sempre le cose stanno così.

IV. Diritto pontificio e chiese particolari

Cosa si intende per Chiesa universale? I fedeli uniti in Cristo Gesù e al suo rappresentante il Papa. Mentre le Chiese particolari sono una sua parte di quelli uniti a Gesù Cristo e al Papa per mezzo del loro vescovo che ne è il capo. Per diritto divino la Chiesa particolare altro non è che una porzione del popolo cristiano con il suo vescovo in unione con Cristo. Non si deve certamente identificare con il territorio, le cui delimitazioni vengono definiti per decisione ecclesiastica e chiamato parrocchia. E neppure con la diocesi, parte di un territorio che per decisione della Sede Apostolica, comprende diverse parrocchie sotto la giurisdizione di un vescovo. Tuttavia, anche se non si tiene conto di queste considerazioni di principio, normalmente si afferma che la parrocchia è una chiesa particolare e che la diocesi è un insieme di chiese particolari perché costituita da parrocchie. Ma anche i monasteri maschili sono chiese particolari dove, clero e fedeli, cioè religiosi di coro e fratelli conversi, sono votati alla perfezione. Quelle delle chiese particolari, parrocchie o monasteri, che non hanno a capo un vescovo, sono in forza della legislazione dipendenti da una chiesa limitrofe, con a capo un vescovo; le parrocchie invece dalla chiesa di cui il vescovo è titolare; i monasteri esenti in fine dalla chiesa di Roma. Da ciò ci si può rendere conto che il clero gerarchico delle parrocchie è di diritto diocesano, mentre quello dei monasteri, senza cessare di essere gerarchico, è di diritto pontificio. Ma, nella maggior parte delle diocesi, accanto al clero gerarchico delle parrocchie, ne esiste un altro che, pur non essendo tale, tuttavia non è di diritto pontificio: sono i così detti missionari diocesani, che non essendo iscritti in alcuna parrocchia, sono però al servizio di tutte le parrocchie della diocesi.

La maggior parte degli ordini religiosi a voti solenni, che in quanto tali sono esenti e quindi di diritto pontificio, mettono il loro ministero apostolico a servizio delle chiesa universale. Tuttavia tra questi, i così detti monasteri autonomi come i Canonici regolari di San Salvatore e i Premostratensi, i Benedettini, i Cistercensi e i Basiliani appartengono alla gerarchia delle chiese particolari.

Quindi per quale motivo le congregazioni a voti semplici, pur essendo di diritto pontificio non possono essere considerati appartenenti alla stessa gerarchia delle chiese particolari soprattutto se non esenti? Questi potrebbero essere i Canonici regolari dell'Immacolata Concezione: questo non è contrario né alle loro costituzioni né al codice, anzi una tale conclusione è suffragata dalla loro storia, confermata dal loro scopo e dalla loro ragion d'essere.

V. Titoli e funzioni

Non è in forza del titolo, ma delle funzioni che i preti si rapportano alla chiesa particolare. Non è più in forza del titolo. Questo avveniva nei primi secoli della Chiesa.

Tracce se ne trovano ancora nel Pontificale: "Accedant qui ordinandi sunt subdiaconi...N. ad titulum ecclesiae". Con l'incardinazione ad una chiesa il clero era soprattutto chiamato a prestare servizio pubblico alla rispettiva chiesa e secondariamente a provvedere alla sua sussistenza. Nel diritto odierno si parla invece solo di questo: "vere securus pro tota ordinati vita et vere sufficiens ad congruam ejusdem sustentationem". Si tratta quindi di titolo di un "beneficio", sotto il quale è possibile ancora cogliere il contenuto del vero titolo primitivo, quello di "titulus ecclesiae", ma ormai con il solo significato di relazione, in seguito di "patrimonio" o capitale per una rendita e di "pensione" nel senso di sicuro interesse da capitale. Questo in pratica accadrà anche per "i mezzi di sussistenza", per "il servizio nella diocesi", o per "la missione" riguardo al clero secolare; mentre si parlerà di titolo "paupertatis" riguardo agli Ordini e di titolo "mensae communis" per le Congregazioni. In tutto questo non si tratta di distinzione tra clero gerarchico o extra gerarchico, ma solo di mezzi per vivere. La Diocesi, la Vicaria apostolica, l'Ordine o la Congregazione devono provvedere al loro clero, sia che si tratti di parroci o di missionari, di pastori d'anime o postoli, di canonici o di monaci.

Quindi i membri di una corporazione è in forza delle funzioni loro concesse per sempre e non transitoriamente dall'autorità competente, che determinano l'appartenenza o meno alla gerarchia delle chiese particolari. Infatti eccezion fatta per i vescovi, che vengono consacrati per una determinata chiesa di cui sono capi e sposi e che non vengono mai consacrati a prescindere da un tale titolo, tanto è vero che anche i vescovi privi di una diocesi sono tuttavia titolari di una Chiesa che fu tale ma ora non lo è più, gli altri chierici, preti o ministri minori, non sono detti gerarchici a titolo della loro ordinazione, ma in forza delle funzioni o compiti ai quali il Pontefice li ha chiamati sia individualmente o secondo lo scopo definito dalle costituzioni dei singoli Istituti. Ne deriva quindi che saranno gerarchici cioè iscritti ad una Chiesa particolare i Cardinali che fanno riferimento alla Chiesa romana, i Canonici secolari e regolari alla Chiesa cattedrale o collegiale, i parroci e i Vicari alle parrocchie, gli Abati e i Monaci al rispettivo monastero. Saranno invece extra gerarchici i missionari sia secolari che religiosi, sia di diritto diocesano che pontificio, come anche coloro che appartengono ad Ordini o semplici Congregazioni, indipendentemente dalla attività apostoliche che sono chiamati a svolgere.

VI. Diritto e privilegi

È opportuno ora ritornare a quanto scrive dom Gréa nel suo magnifico libro de L'Eglise et sa divine Consitution: "Sarà sempre vero, in forza del sesto canone di Calcedonia che i chierici dei monasteri di monaci appartengono per l'ordinazione alle chiese dei loro monasteri. Sarà sempre vero che i Canonici Regolari, chierici per essenza in forza della loro professione, non sono tali senza l'iscrizione nel Canone di una Chiesa, cioè senza un legame gerarchico, come lo si evince dal termine Canonico. Rimarrà sempre vero che per l'ordinazione i religiosi fratelli o chierici regolari, invece, non dipendono da chiesa alcuna e non sono quindi titolari di nessuna chiesa. Sarà sempre vero che la filiazione religiosa all'interno degli Ordini, che fa sì che il religioso appartenga ad una

casa o ad una specifica provincia, è determinata esclusivamente dalle norme del governo dell'Istituto e non dalle leggi della gerarchia, e primariamente dalla professione religiosa e non dall'ordinazione clericale e ministeriale". (L.III, ch. 12).

Da quanto sopra ne deriva che i Canonici Regolari dell'Immacolata Concezione, anche se il decreto di lode e l'approvazione dell'Istituto nonché delle Costituzioni, li colloca tra le Congregazioni di diritto pontificio, tuttavia sono, come i loro antenati, gerarchici, perché moralmente iscritti, per nome e tradizione, in un canone delle Chiese particolari e in concreto dediti in forza delle costituzioni al culto divino e alla cura delle anime nelle parrocchie. Ci si può chiedere se in fondo non siano più gerarchici delle Congregazioni di cui sopra, essendo questi una congregazione non esente dalla giurisdizione degli Ordinari, mentre quelle godono dell'esenzione.

VII. Storia

Lungo il corso dei secoli la vita comune nel clero gerarchico ha avuto varie e ben definite fasi, che è possibile ripercorrere.

1°) all'inizio, dal IV secolo circa fino al XI secolo, vediamo che i chierici vivono con il loro Vescovo, iscritti in forza della loro clericatura, nel canone di una Chiesa, dediti al servizio e al culto divino, svolgono funzioni secondo l'ordine di appartenenza, vivono insieme e quasi sempre in totale povertà. La clericatura sostituisce la professione. Non hanno costituzioni propriamente dette, in quanto seguono i canoni dei Concili e le tradizioni.

Prendere oggi a modello questi chierici antichi sarebbe un'utopia. Ristabilire il titolo d'incardinazione ad una chiesa secondo la concezione di allora, decretare che la clericatura debba avere forza di legge come la professione religiosa e che pertanto obblighi ogni chierico alla piena rinuncia, non dipende da un singolo, ma dalla chiesa, che risente del variare dei tempi e dei luoghi. Se, dopo vari tentativi fatti lungo i secoli da S. Eusebio di Vercelli, da un S. Agostino, un S. Ilario d'Arles, nonostante le mitigazioni di S. Crodegango di Metz e del Concilio d'Aix-la-Chapelle, contro i duri ammonimenti di S. Pier Damiani e le esortazioni di S. Anselmo di Lucca, del beato Yves di Chartres, di Pierre de Honestis e di altri ancora e contro i fermi decreti di Nicola II, di Alessandro II e di Gregorio VII, la chiesa non è riuscita ad effettuare una riforma stabile ed universale; se non ha potuto che costituire dei Canonici Regolari, come corpo distinto dalla gerarchia delle chiese episcopali, nonostante appartenga alla stessa, che le sarebbe possibile fare adesso? Tentativi, anche se parziali, di vita comune e religiosa con incardinazione alla diocesi secondo il codice in vigore non porterebbe alla restaurazione dello stato primitivo in cui l'incardinazione aveva un significato diverso e in cui la rinuncia era ufficialmente richiesta ad ogni chierico.

2°. Dopo sei secoli di tentativi, anche se indirettamente, l'unico risultato fu la separazione dei Canonici di vita apostolica, che per pleonaso, furono detti regolari. Questi pian piano si allontanarono dalla giurisdizione diretta dei Vescovi, lasciando ai Canonici che non li seguirono e che furono chiamati secolari, le cattedrali, le più importanti collegiate e finirono per costituirsi in abbazie indipendenti, che avevano alle

loro dipendenze parrocchie e priorati, appartenenti a diverse diocesi, e si unirono in congregazione o confederazione canonica. È in questo momento che adottarono la regola di S. Agostino, insieme a quella di S. Benedetto, e poiché la clericatura non richiedeva più una rinuncia totale e non bastava a distinguerli dai chierici ordinari, fecero come i monaci la professione. La professione comportava i tre voti e la rinuncia totale era richiesta non solo per la liceità, ma per la validità dei loro atti. In seguito questi voti saranno detti solenni, per distinguerli da quelli semplici propri alle congregazioni e la cui applicazione meglio si adeguava con le leggi civili delle moderne società.

Così sorsero le congregazioni di S. Giovanni in Laterano, di San Salvatore a Bologna, di S. Victor a Parigi, di S. Ruf ad Avignone, d'Arrouaise nel nord-est della Francia, di S. Maurice nel Vallese, della Santa Croce a Clairlieu-les-Huy, della Stessa Rossa a Praga. Quindi la vita apostolica non fu più appannaggio della gerarchia: vescovi e rispettivo clero, ma di una diversa gerarchia quella formata da abbatì e canonici regolari che venne a formarsi accanto a quella dei vescovi e non avendo con questi, soprattutto ai tempi della commenda, che deboli legami. Si ebbero così confederazioni di abbazie e di priorati religiosi all'interno delle diocesi, che, come le collegiate secolari, si dedicavano al servizio ordinario e pastorale delle anime.

3°. Attualmente secondo le direttive del Concilio di Trento per la creazione di nuovi ordini, ci si deve unire agli ordini canonici antichi, tutt'ora esistenti, sia singolarmente con la professione del novizio, sia collegialmente, come per esempio i canonici di Frigolet, per affiliazione della comunità al tronco antico, venendo a formare così un monastero autonomo confederato.

Attualmente non sembra questa la tendenza più seguita. Infatti nel corso della storia continui sono i cambiamenti dovuti allo spirito umano, sempre alla ricerca della formula più adeguata. A causa di varie circostanze si hanno continuamente nuove forme di vita comune dei chierici. Ci si era spostati troppo verso destra, cioè verso lo stato religioso; e pertanto per necessità di cose si dovrà ritornare verso sinistra, verso la gerarchia, ma al di là del centro. Per questo nel XVII secolo si assiste ai tentativi di Monsignor Olivier a Parigi e di Holzhauser a Salisburgo.

In questi tentativi non si fa professione né si emettono voti, cose riservate ai monaci. I santi canoni sostituiscono le costituzioni, si ha la recita in comune delle Ore canoniche, la coabitazione, la clausura, la messa in comune delle entrate ecclesiastiche. Sola gerarchia quella dei vescovi, e per il governo interno dell'Istituto si hanno anche degli ispettori. Non si riscontra più una separazione netta tra il clero comunitario, il cui numero cresce nell'Europa centrale e i chierici secolari che sono ancora numerosi. Nessun altro titolo all'infuori di quello del servizio diocesano.

Ai nostri giorni, ma senza grande consistenza, si riscontrano molti tentativi di vita comune senza voti tra il clero diocesano sull'esempio d'Holzhauser; quali ne sono le cause: la mentalità o si deve pensare a ragioni più profonde? O forse, come è accaduto nei secoli X, XI e XII, la clericatura, secondo un comune modo di pensare, aveva rinunciato alla povertà totale? O forse perché la secolarizzazione, che diversi accettano

e che la Chiesa tollera, ha fatto saltare quei forti legami caratteristici di una vita in comune? O forse questi tentativi, portati avanti solo a livello diocesano, non si diffondono e non si organizzano per il limitato numero dei soggetti o perché li si riscontrano esclusivamente sotto la giurisdizione dei vescovi che li hanno assecondati e condivisi?

Quello che interessa non è la ricerca delle cause, ma l'obiettivo da perseguire. Per questo alcuni, in opposizione ai tentativi di cui sopra, hanno ritenuto opportuno seguire una diversa strada, quella dei voti senza la vita in comune. Il clero parrocchiale si è unito in società, morale più che fisica, a volte segreta, non quanto allo scopo e alle aspirazioni, ma quanto al personale e a chi ne fosse a capo, senza apparenti legami, a volte anzi con il solo legame della corrispondenza epistolare.

Altri hanno cercato la via della santificazione individuale con l'emissione dei voti in privato, ma senza l'esclusione della vita in comune. Altri ancora sono andati oltre: emettono voti pubblici, sotto l'autorità del vescovo, con l'accettazione della vita comune venendo così a costituire degli istituti diocesani. Un ulteriore tentativo di virare a destra. Questa volta si coglierebbe nel segno qualora in ogni diocesi vi fosse un numero sufficiente di associati per permettere all'istituto diocesano di costituirsi sotto la giurisdizione del vescovo, senza tuttavia compromettere la vita comune e l'amministrazione generale della diocesi stessa. Ma la storia ha dimostrato più di una volta che tali comunità non hanno raggiunto il loro scopo sia per le difficoltà sorte per la promiscuità con il clero secolare, da cui si distinguevano in forza della professione, sia per le funzioni, o ancora per le necessità di una diocesi o la diversità di vedute nonché il cambiamento di direzione dei vescovi succedanei.

Si cercherà di riprendere la strada maestra ispirandosi alle congregazioni canonicali del XII secolo, e, secondo noi, senza troppo allontanandosi dall'esempio della chiesa primitiva.

I Canonici regolari dell'Immacolata Concezione, pur con divergenze, sotto l'ispirazione della divina Provvidenza, hanno seguito la strada di cui sopra. Questo non per loro merito, e quindi non se ne fanno un vanto, ma perché vi sono stati spinti dalle circostanze. Questi istituti, che stanno a dimostrare la meravigliosa fecondità della Chiesa, vogliono conoscere quale posto la loro congregazione, che se pur piccola amano, occupi all'interno della gerarchia.

Il nostro esserci non è dipeso da noi, ma da Dio nella persona di dom Gréa, un fondatore che ha con passione studiato e compreso la divina costituzione della Chiesa e quale posto in essa spettava ai Canonici regolari. Nelle persone dei Sommi Pontefici Pio IX, Leone XIII Pio X è ancora una volta Dio che ulteriormente precisato il posto e determinato il modo di esserci e di operare. È ancora Lui che, per mezzo dei suoi rappresentanti in terra, ha ispirato, benedetto e incoraggiato il fondatore, e senza che questi se ne rendesse conto, anzi forse nonostante lui, si è servito dei suoi tentativi per realizzare la sua divina volontà.

Non è questo infatti:

qualcosa al di sopra dei tempi e irrealizzabile come quello perseguito dai primi chierici, i quali entrando in clericatura venivano incardinati ad una chiesa e coabitavano con il Vescovo;

né come quello troppo esclusivista dei canonici regolari del XII secolo con voti solenni e con esenzione, i cui autonomi monasteri si univano in congregazioni o confederazioni indipendenti dall'autorità episcopale;

né come quello dei così poco religiosi chierici secolari con vita comune o i chierici con voti, ma senza vita comune;

né come quello dei monaci cenobiti che non fanno ministero;

né come quello dei missionari che vengono inviati ora qua ora là per un ministero apostolico extra gerarchico;

né come quello dei religiosi diocesani che dipendono da un vescovo che, non preso tra loro, potrebbe non condividere il loro spirito, e che in quanto locali hanno uno sviluppo necessariamente incerto e limitato.

Dom Grèa sognava di formare una comunità secondo la formula antica e medioevale. Lo Spirito Santo, ispirando i Sommi Pontefici, gli fece conoscere la formula in un linguaggio certamente antico, ma declinato secondo i canoni della modernità perché fosse compreso. Siamo un ordine di chierici. Eccezion fatta per qualche norma presa dai Canonici propri delle congregazioni di diritto pontificio, seguiamo in tutto i canonici di altri tempi, ma senza l'esenzione, che ne costituisce un impedimento.

I Canonici Regolari dell'Immacolata Concezione già da Saint-Claude sono una congregazione (quindi non esenti dalla giurisdizione dei vescovi) di diritto pontificio (quindi sotto la salvaguardia dell'autorità suprema del Romano Pontefice), dediti al culto divino e al ministro pastorale (quindi gerarchici). Professano la rinuncia evangelica e hanno la vita comune (quindi sono religiosi). Non compiono un ministero diverso da quello del clero secolare; come questo si occupano delle parrocchie e dei seminari sotto l'autorità dei vescovi (quindi appartenenti ad chiesa particolare) e se le circostanze lo permettono operano nella diocesi di origine (quindi diocesano a tutti gli effetti).

Queste le note costitutive; non parlo delle osservanze, che anche se attenuate, vengono lasciate alla disponibilità di ciascuno.

Si potrebbe obiettare: "le abbazie sono autonome e le nostre case invece no". Risposta: "la nostra casa generalizia è autonoma; a Dio piacendo, aumentando si potranno avere altre case autonome, proprio come le abbazie. Anche se è bene notare che negli Ordini Monastici o Canonici, le filiali non godono di piena autonomia dall'abbazia madre e queste dipendono in qualche modo dall'Abate Generale, mentre i priorati non hanno autonomia alcuna.

Se ben si guarda l'organizzazione della abbazie e dei priorati non differisce poi tanto dall'organizzazione in province e residenze delle congregazioni moderne, costituita dai "circuli" per i Premostratensi, le "congregazioni" per le abbazie di S. Ruf o di S. Victor come anche le "province" per i domenicani.

La casa provinciale non gode di diritto "sui juris"? Non ha come l'abbazia una qualche autonomia? Non ha il diritto di avere un noviziato e di possedere come qualunque monastero indipendente? Le residenze non dipendono dalla Provincia, come i priorati dall'Abbazia?

La differenza sta solo nel nome. Ma intendiamoci. Quando si parla di "provincia e di residenza" ci si riferisce alle congregazioni con apostolato extra gerarchico, mentre trattandosi di "abbazia" o di "monastero" e di "priorato" ci si riferisce agli ordini monastici e canonici, cioè gerarchici, ma tutti sono sotto un unico diritto. Quello del canone 488 in cui si parla dell' "abbas monasterii sui juris" e del "superior provincialis". Se quindi le congregazioni missionarie hanno continuato a chiamare distretto, casa principale, circoscrizione, ecc. ciò che il Diritto chiama "provincia", non potremmo noi, seguendo la tradizione, chiamare "casa maggiore, collegiata o monastero" le case a cui la Santa Sede ha concesso i privilegi della provincia, cioè quello di godere di un diritto "sui juris", di avere un noviziato, e anche di chiamare "priorati" le case che da quelle dipendono? E inoltre come per il titolo, sono le funzioni che, inserendoci nella categoria delle congregazioni gerarchiche o pastorali, ci danno il diritto di far uso di nomi tradizionali.

Tutti sanno che la parola "provincia", che delimita un territorio, si addice alle congregazioni extra gerarchiche missionarie per designarne il territorio in cui hanno delle case ed entro il quale svolgere il loro ministero provvisorio (itinerante). Mentre per i pastori d'anime alle dipendenze del vescovo si usa "diocesi" che secondo l'etimologia greca e latina vuol dire "provincia". È l'uso che determina il senso delle parole.

Per i canonici regolari, pastori d'anime, non è adeguato far uso della parola "diocesi", che designa una porzione di territorio ecclesiastico con a capo un vescovo, né quella di "provincia" propria per i missionari; ci si servirà della parola "abbazia" dove sono abati nominati da Roma, o semplicemente quelli di "collegiata, monastero o casa maggiore". Forse Pio X allude ai nostri monasteri nel decreto di approvazione delle nostre costituzioni quando dice: "intra claustra societatis regulas et communis vitae officia ii servant ac tuentur".

Amo terminare come ho iniziato cioè con le parole di dom Gréa: « Les chanoines réguliers subirent, dans leurs congrégations modernes, des conditions qui les rapprochèrent des congrégations vouées à l'apostolat ».

Stando alle parole del fondatore questo si verificò già a Saint-Claude: "fino ad ora, scrive il 16 novembre 1896, noi, chierici gerarchici per essenza, non abbiamo nessun legame gerarchico per essere titolari e collegio gerarchico di una chiesa. Dio all'inizio lo ha permesso perché potessimo trasferirci; abbiamo potuto lasciare Saint-Claude perché non titolari, chierici gerarchici, canonici di quella chiesa, ma solo cappellani come ogni vicario parrocchiale. Nominare un abate e fondare una abbazia, e quindi un collegio gerarchico, dipende dalla Santa Sede; con il tempo, i priorati distanti, che momentaneamente appartengono a un collegio, diverranno a loro volta abazie e collegi; questa deve essere definitiva ed essenziale dell'ordine: confederazione di

collegi gerarchici con case obbedienziali, sotto la direzione di un Presidente generale e di un capitolo generale”.

Il sogno di dom Gréa non si realizzò come lo aveva immaginato. D'altronde neppure era possibile portarlo ad attuazione data la prassi da seguire dettata dalla Sacra Congregazione per l'approvazione di nuovi istituti, o l'aggregazione all'Ordine del Laterano. Nulla si è potuto contro la forza delle circostanze e il volere degli uomini, che ci fecero ritornare a Saint-Claude, ma come commissionati (incaricati) e non come titolari, e che in seguito, nonostante il volere contrario del fondatore, ci costrinsero a trasferirci da Saint-Antoine, dove speravamo di essere titolari, ad Andora, dove non lo potevamo essere. Nulla si è potuto contro il volere dei Sommi Pontefici, che da Pio IX a Pio X, ci considerarono congregazione di diritto pontificio e non congregazione federativa.

Ma si deve riconoscere che l'intuizione di dom Gréa viene evidenziata nei decreti “Pluribus abhinc annis” di Pio IX, “Vinea Domini Sabaoth” di Leone XIII e in particolare in quello di Pio X “Salutare maxime”. Questi decreti costituiscono la nostra magna carta. In questi ci si considera canonici, e pertanto iscritti alle chiese collegiali costituite dalle case “sui juris” dell'Istituto e con l'obbligo dell'ufficio divino “Canonicis in psalmodia, in cantu sacrisque caerimoniis explendis suppetias ferunt, cultui divino consulunt”. Veniamo considerati come religiosi, regolari. “Sub divini Augustini regula vitam communem agentes... suam sanctificationem primario appetunt... tria simplicia vota paupertatis, obedientiae et castitatis emittunt”. E quanto alle nostre funzioni: “Animarum curam assumentes religiosam et umbratilem (contemplative) vitam cum pastoralibus officiis sociare”. – “juvenes ad sortem Domini vocatos ad virtutem et litteras informant...”, e siamo con il clero gerarchico, non tanto per l'impossibilità di essere privati del titolo antico, ma per la nostra vocazione di pastori d'anime secondo il comune sentire della chiesa contemporanea.

Laus Deo Nostro

C.P. Casimir, Vic. Gen. C.R.I.C.